



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70)

Sede di CESENA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	4
ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	5
ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 10 TIROCINI FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA O COLLEGATI AD UN PROGETTO FORMATIVO	6
ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6
ART. 12 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI	6

Art. 1 Requisiti d'accesso al corso

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari è necessario avere acquisito le seguenti conoscenze relative:

- alle discipline scientifiche di base di carattere tecnologico applicativo ed economico riguardanti la produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari
- alle principali operazioni e processi della tecnologia alimentare
- ai principi fondamentali alla base delle tecniche analitiche associate con la valutazione della qualità degli alimenti
- al ruolo e il significato della presenza dei microorganismi nella conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari
- ai meccanismi di alterazione e deterioramento degli alimenti e i metodi per il loro controllo
- ai principi fondamentali dei sistemi di gestione della qualità
- alle principali teorie economiche che regolano la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari
- alle principali norme di legge in campo alimentare
- la conoscenza della lingua inglese (livello B1 PET).

Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un titolo di laurea conseguito nelle classi L-26, L-25, L-2, L-13, L-27, L-29, L-38 e delle classi di laurea dei previgenti ordinamenti 20, 1, 12, 21, 24 e 40, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, o del diploma universitario di durata triennale.

I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione sono quelli propri dei laureati delle classi L-26 e 20, con laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, tutti i laureati o diplomati, anche provenienti da altri corsi e di altre classi, possono accedere alla laurea magistrale avendo acquisito almeno un certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari:

- Economia e diritto (AGR/01): 6 CFU
- Produzioni primarie (AGR/02, 03, 19 e 20): 9 CFU
- Macchine ed impianti (AGR/09): 3 CFU
- Fisica e matematica (MAT/05, ING-IND/10): 7 CFU
- Chimica (CHIM/03, 06 e 10): 12 CFU
- Biochimica e Nutrizione (BIO/10): 6 CFU
- Sicurezza (AGR/11 e 12, VET/04): 3 CFU
- Microbiologia (AGR/16): 9 CFU
- Tecnologie Alimentari (AGR/15): 16 CFU.

A discrezione della Commissione didattica, potranno essere considerati utili corsi erogati nell'ambito di SSD ritenuti affini.

In ogni caso l'ammissione al Corso di Studio richiede la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.

Se lo studente è in possesso dei requisiti di cui al punto precedente la verifica si intende superata se la votazione di laurea è non inferiore a 80/110.

La Commissione di cui al punto precedente verificherà con una prova scritta l'adeguatezza della personale preparazione sulle conoscenze a livello universitario nei Settori Scientifico Disciplinari dei requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.

ART. 2 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Non è previsto l'obbligo di frequenza alle attività didattiche, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di

Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato nel Dipartimento o non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Art. 10 Tirocini finalizzati alla preparazione della tesi di laurea o collegati ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella discussione, in seduta pubblica di fronte ad una commissione di docenti, di una tesi di laurea scritta relativa allo svolgimento di un progetto autonomo di ricerca, necessariamente a carattere originale.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 23/03/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D